



COMUNE DI BRISSAGO

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE DELEGHE IN MATERIA DI SPESA

IL MUNICIPIO DI BRISSAGO

Richiamati gli artt. 9 cpv. 4 e 5, 192 LOC, art. 40 lett. b RALOC e il Regolamento comunale (Rcom)

ORDINA

Art. 1

Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'attribuzione ai servizi dell'amministrazione di competenze decisionali del Municipio per il disbrigo degli affari correnti.

Art. 2

Scopi

La delega di competenze decisionali in materia di spesa dal Municipio ai servizi dell'amministrazione ha lo scopo di:

- sgravare il Municipio dalle questioni minori, ricorrenti o tecniche;
- coinvolgere e responsabilizzare i collaboratori dirigenti;
- semplificare e velocizzare i processi decisionali e amministrativi.

Art. 3

Deleghe di competenze

¹Le deleghe in materia di spesa riguardanti i conti del gruppo "31" (spese per beni e i servizi) del piano contabile del Comune sono conferite al Segretario comunale, al Vicesegretario comunale, al Direttore Opere Pubbliche e al Direttore Edilizia Privata sino a un importo massimo per singola spesa di CHF 10'000.00 (iva esclusa).

²Le deleghe in materia di spesa riguardanti i conti del gruppo "31" (spese per beni e i servizi) del piano contabile del Comune sono conferite al Direttore dell'istituto scolastico ed al Responsabile qualità dell'acqua e coordinatore squadra esterna sino a un importo massimo per singola spesa di CHF 5'000.00 (iva esclusa).

³Le deleghe in materia di spesa riguardanti i conti del gruppo "31" (spese per beni e i servizi) del piano contabile del Comune sono conferite al Responsabile immobili e servizi esterni sino a un importo massimo per singola spesa di CHF 2'000.00 (iva esclusa).

³Le deleghe in materia di spesa riguardanti crediti di investimento approvati dal Consiglio comunale o, nei limiti delle sue competenze, dal Municipio, sono conferite al Segretario comunale, al Vicesegretario comunale, al Direttore

Opere Pubbliche e al Direttore Edilizia Privata sino a un importo massimo per singola spesa di CHF 10'000.00 (iva esclusa).

⁴Le deleghe in materia di spesa riguardanti crediti di investimento approvati dal Consiglio comunale o, nei limiti delle sue competenze, dal Municipio, sono conferite al Responsabile qualità dell'acqua e coordinatore squadra esterna sino a un importo massimo per singola spesa di CHF 5'000.00 (iva esclusa).

⁵Il funzionario delegato deve sottoporre al Municipio tutti i casi che per la loro particolarità non rientrano nella gestione degli affari correnti o che possono avere rilevanza politica.

⁶Tutte le decisioni adottate in base alla delega devono ossequiare i seguenti requisiti:

- a) i crediti indicati a preventivo non possono in nessun caso essere superati;
- b) non possono essere decise spese non iscritte a preventivo;
- c) la spesa non deve compromettere altre spese prevedibili;
- d) è necessario provvedere, laddove possibile, al recupero del credito da terzi;
- e) nell'attribuzione di commesse pubbliche devono essere rispettate le prescrizioni ad esse relative, in particolare i disposti della Legge sulle commesse pubbliche dal 20 febbraio 2001 e del Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006.

Art. 4

Esecuzione e firma

¹Le decisioni di importo inferiore o uguale a CHF 5'000.00 (iva esclusa) sono decise e firmate individualmente dal funzionario competente. Resta riservato l'art. 3 cpv. 5 della presente Ordinanza.

²Le decisioni di importo superiore a CHF 5'000.00 (iva esclusa) devono rispettare le seguenti condizioni cumulative:

- a) approvazione del/della Capo dicastero/a;
- b) delibera scritta con firma del Sindaco (in sua assenza del Vicesindaco) e del Segretario comunale (in sua assenza del Vicesegretario comunale).

Art. 5

Responsabilità e controllo

¹Per l'applicazione e l'esecuzione delle deleghe valgono le disposizioni sui doveri di servizio previste dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Brissago.

²Il Segretario comunale è responsabile di verificare che il principio delle deleghe contenuto nella presente ordinanza venga applicato correttamente.

³Ogni funzionario è tenuto a conservare presso i propri uffici una copia di tutte le decisioni e comunicazioni inviate a terzi, protocollando su apposito formulario tutte le decisioni assunte autonomamente in virtù della presente ordinanza.

Art. 6

Reclamo

¹Contro le decisioni destinate a terzi è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla data di intimazione.

²Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e in lingua italiana, motivato in fatto e in diritto; deve indicare le prove e contenere le conclusioni. Esso ha effetto sospensivo, a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti.

³La procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 7

Abrogazioni e entrata in vigore

¹La presente ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza municipale sulle deleghe operative e in materia di spesa del 10 luglio 2017.

²La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

(R. Ponti)

(Avv. G. Cotti)

Risoluzione municipale n. 936 del 14.02.2022.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 18.02.2022 e il 18.03.2022.